La cronaca dei processi costituzionali. Qualche riflessione a margine del recente giudizio sul "legittimo impedimento"

di Giuditta Matucci * (27 gennaio 2011)

Sommario: 1. Informazione sul giudice costituzionale: qualche considerazione. – 2. Informazione sul processo costituzionale.

1. Informazione sul giudice costituzionale: qualche considerazione.

La vicenda della legittimità costituzionale della legge 7 aprile 2010, n. 51 («Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza») pone interrogativi di rilievo che, per certi versi, trascendono i contenuti della recente pronuncia del giudice delle leggi, riproponendo, ad esempio, il problema dell'informazione sul processo, con particolare attenzione ai limiti all'esercizio del diritto di cronaca.

La decisione, sia pur saggiamente rinviata ad un momento posteriore al voto della fiducia in Parlamento¹, interviene in un clima di particolare tensione ed appare in qualche misura anticipata dai pronostici effettuati dalle più importanti testate nazionali, che hanno saputo presagire l'orientamento prevalente indicando perfino il *quorum* raggiunto in camera di consiglio².

¹ La data originariamente fissata per l'udienza pubblica era quella del 14 dicembre 2010: la coincidenza con il voto sulle mozioni di sfiducia presentate alla Camera dei deputati ed, altresì, con il voto del Senato sulla questione di fiducia (posta sulla risoluzione n. 1) ha indotto il neoeletto Presidente Ugo de Siervo, una volta sentita la Corte costituzionale, a disporre il rinvio della discussione al giorno 11 gennaio 2011, su istanza degli avvocati Ghedini e Longo, entrambi eletti deputati alla Camera.

² Il Corriere della Sera dell'8 gennaio 2011 indicava la sentenza interpretativa di rigetto e la sentenza manipolativa di tipo additivo come possibili soluzioni della questione di costituzionalità (così, nella scheda riportata a p. 8). Il giorno successivo lo stesso quotidiano profilava l'affiorare di una nuova soluzione capace di mediare le istanze contrapposte, sì da raccogliere un consenso più ampio rispetto al quorum di otto a sette a favore della totale censura della legge (M.A. CALABRÒ, «Scudo» per il premier. Spunta l'ipotesi di una nuova mediazione, in Corriere della Sera (9 gennaio 2011), 10). Alla vigilia dell'udienza pubblica le ipotesi contemplate dai giudici costituzionali erano rese note fin dei dettagli: dichiarazione di inammissibilità, sentenza di rigetto, dichiarazione di incostituzionalità, sentenza di accoglimento parziale e sentenza interpretativa di rigetto le soluzioni all'esame della camera di consiglio (fra gli altri, // Messaggero (p. 8), La Gazzetta del Mezzogiorno (p. 4)). Il mattino stesso dell'udienza pubblica si palesavano le prime indiscrezioni sugli orientamenti dei singoli giudici: la scheda pubblicata a p. 11 del La Repubblica riportava i nomi di coloro in quali sostenevano l'incostituzionalità totale della legge (7 in tutto) ed identificava chi appoggiava l'opposta soluzione nel numero di 5 giudici; 3 gli incerti. Così pure L'Unità nella sintesi di p. 11. Col dipanarsi dei dubbi circa l'orientamento dei singoli giudici, l'identificazione della soluzione vincente si faceva sempre più attendibile: le schede riportate rispettivamente alla p. 6 e alle pp. 4 e 5 de Il Mattino e de Il Secolo XIX davano la sentenza di accoglimento parziale come esito «molto probabile»; la

Da giorni impazzavano sui giornali titoli accattivanti e spesso provocatori³, che chiamavano l'attenzione del lettore su questioni (quelle di carattere costituzionalistico) da sempre ritenute piuttosto lontane dagli interessi della comune opinione pubblica, sollecitando, altresì, la reazione delle istituzioni e del Presidente del Consiglio in particolare, in un avvicendarsi di "botta e risposta" con il rischio di turbare la serenità del giudizio costituzionale (e, con essa, l'indipendenza degli stessi giudici)⁴.

Quando si parla di cronaca giudiziaria, l'attenzione è anzitutto al processo penale e agli episodi di cronaca "nera" in particolare; dal caso "Cogne" ai delitti di Garlasco e di Perugia per poi arrivare al più recente omicidio di Sarah Scazzi, lo sguardo dei *mass media* appare ossessivamente concentrato sulle vicende che coinvolgono l'imputato, i familiari della vittima, le persone del luogo, fino a proporre *format* televisivi modellati sul processo, dove a fronte dell'accusa si schiera una "difesa mediatica", talvolta rappresentata dagli stessi legali dell'indagato (o meglio del sospettato)⁵.

In uno scenario accompagnato dal sapiente uso delle telecamere, che indugiano sulle espressioni degli interlocutori e propongono scorci di luoghi proibiti a chiunque non sia addetto alle indagini, le tesi degli inquirenti sono mescolate con quelle degli opinionisti (spesso non addetti ai lavori), ponendo a rischio la fedeltà della ricostruzione processuale e l'obiettività dell'informazione.

Se ciò turbi l'opinione pubblica è difficile a dirsi, tanto più che tali trasmissioni ottengono indici di gradimento sempre piuttosto elevati, ma questo modo di fare giornalismo, riconducibile solo per certi versi al giornalismo d'inchiesta (ma meglio ascrivibile ai nuovi generi del *gossip* d'inchiesta o della giustizia-spettacolo), non può lasciare indifferenti ove si ponga mente all'esigenza di bilanciare la libertà di manifestazione del pensiero e il diritto di

dichiarazione d'incostituzionalità totale e la sentenza interpretativa di rigetto come probabili, l'inammissibilità e l'infondatezza come improbabili. Cfr., altresì, lo schema riassuntivo pubblicato su *Il Sole 24 Ore* del giorno 12 gennaio (p. 9).

³ Fra gli altri, v. G. D'Avanzo, La fuga del sovrano, in La Repubblica (13 gennaio 2011), p. 1; D. Gabuti, Oggi si saprà com'è valutata la leggina ad personcinam, in Italia Oggi (13 gennaio 2011), p. 3; A. Mascali, Più uguale degli altri?, in Il Fatto Quotidiano (13 gennaio 2011), 6; R. Sirico, I bookmaker scommettono contro il Cav, in Libero (13 gennaio 2011), p. 6; A. Mascali, S. Nicoli, Consulta thriller, B. ha fifa e pensa a un decreto, in Il Fatto Quotidiano (12 gennaio 2011), 4; S. Sansonetti, Per i bookmakers scudo senza chance. La sua conferma viene quotata a 10, in Italia Oggi (12 gennaio 2011), 3; L. Carlassare, La legge per tutti. L'impunità per il solito, in Il Fatto Quotidiano (11 gennaio 2011), 3; N. Lombardo, Berlusconi si gioca il futuro col verdetto della Consulta, in L'Unità (9 gennaio 2011), 14; S. Nicoli, Scudo, la proposta indecente di B., in Il Fatto Quotidiano (9 gennaio 2011), 5, e A. Calvi, Legittimo impedimento, meno tre giorni alla sfida, in Il Riformista (8 gennaio 2011), 7.

⁴ Si vedano, in questo senso, le dichiarazioni fatte dal Presidente del Consiglio in occasione della visita a Berlino e messe in evidenza da tutti i quotidiani. Questi alcuni dei titoli: A. D'Argenio, Berlusconi: «I giudici una patologia. Consulta ininfluente sul governo», in La Repubblica (13 gennaio 2011), 6 e 7; M. Galluzzo, «Il governo non rischia ma c'è una patologia del sistema giudiziario», in Il Corriere della Sera (13 gennaio 2011), 3; T. Montesano, «La Consulta? Non mi importa», in Libero (13 gennaio 2011), 6 e 7; E. Novi, Ultimo attacco ai giudici, in Liberal (13 gennaio 2011), 6 e 7, e M. Travaglio, Lui è sereno. La Corte un po' meno, in Il Fatto Quotidiano (13 gennaio 2011), 1.

⁵ Per una introduzione ai problemi dell'informazione sul processo, si vedano gli interventi presentati nell'ambito dell'VIII Convegno della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Sudi di Milano-Bicocca sul tema *Processo e informazione* (Milano, 18 e 19 novembre 2010): fra gli altri, F. RIGANO, *Costituzione, giustizia e informazione*.

cronaca con i principi dettati dalla Costituzione in tema di giustizia: primi fra tutti, il principio di indipendenza del giudice (e del giudizio) e la presunzione di non colpevolezza dell'imputato⁶.

Queste (ed altre) esigenze di tutela incidono in modo significativo sull'*an* e sul *quomodo* di fare informazione: la disciplina dettata dal codice di procedura penale a proposito della pubblicità degli atti processuali rappresenta in effetti il risultato dell'equo contemperamento fra gli interessi in conflitto e la giurisprudenza della Corte di cassazione concorre a definire se, e fino a quando, il diritto di informazione prevalga sugli interessi allo svolgimento del processo e alla salvaguardia dell'imputato⁷.

D'altro canto, il livello di compiutezza che caratterizza il regime di pubblicità degli atti processuali e l'esistenza di una copiosa giurisprudenza su questi temi si spiegano con la ricchezza di implicazioni legate all'informazione sul processo penale. Per intendersi, non vi è dubbio che il livello di riprovazione sociale che si accompagna alla commissione dei reati e al tipo di sanzioni per essi comminate sia tale da rendere prioritaria l'esigenza di fissare dei limiti all'esercizio del diritto di cronaca: limiti che proteggono l'indagato nella sua onorabilità e contro indebite invasioni della sua sfera privata, ma che lo

⁶ Secondo un'indagine condotta dall'Osservatorio dei Media di Pavia su invito del Consiglio Superiore della Magistratura, il modo di narrare le vicende processuali ad opera dei mezzi di comunicazione di massa, e in particolare della televisione, è significativamente mutato nel tempo: trasmissioni quali Un giorno in pretura si limitavano a raccontare il processo dall'esterno, aprendo al pubblico le dinamiche processuali. Perfino generi "più evoluti" quali Telefono giallo e Blu Notte, che pur rendevano la ricostruzione più intrigante, restavano comunque al di fuori del processo operando una mera narrazione. Col tempo la televisione è progressivamente entrata nel caso giudiziario: trasmissioni come Chi l'ha visto?, Porta a porta, Matrix, La vita in diretta e Pomeriggio cinque ricostruiscono il processo dall'interno, ospitando i protagonisti della vicenda, finanche gli avvocati ed i consulenti di parte. «L'aspetto mediatico del processo, a cui si è arrivati gradualmente, non è più solo cronaca, spettacolo, curiosità, gossip: diventa anche strategia delle parti che usano (e a loro volta subiscono) l'obiettivo della telecamera. Le strategie di difesa (o di accusa) diventano anche strategie comunicative. E i protagonisti assumono sempre più la consapevolezza di quanto sia importante comunicare bene (al fine del buon esito processuale). Il dibattimento diventa dibattito con regole non codificate dal diritto ma dalla logica televisiva, quindi spesso talkshow o proprio show» (così, A. Nizzoli, La rappresentazione della giustizia e dei magistrati e dei magistrati nei media. Relazione all'Incontro di Studio sul tema Le rappresentazioni della giustizia (Torino, 19 novembre 2010), 10, cui si rinvia, altresì, per il rilievo dei dati statistici).

⁷ Per ciò che riguarda il processo penale, il dato normativo di riferimento è rappresentato dagli artt. 114 e 329 c.p.p., che dettano il regime di pubblicità degli atti e delle immagini attinenti alla vicenda giudiziaria tenuto conto del vincolo del segreto investigativo e processuale. Il rapporto fra informazione e processo penale vanta, peraltro, una ricca casistica giurisprudenziale, che pone in evidenza l'esigenza di maggiore rigore espositivo da parte dei giornalisti in ragione della presunzione di non colpevolezza ex art. 27 Cost. Sul punto, v., per tutti, A. Pace – F. Petrangeli, voce Cronaca e critica (diritto di), in Enc. dir., Agg. V, Milano 2001, 330: «pur non precludendo, evidentemente, la diffusione di notizie su procedimenti giudiziari prima della sentenza definitiva, il principio impone particolari modalità di esposizione della notizia, che ne sottolinei in particolare la "non definitività". I fatti, cioè, come ha più volte sottolineato la Cassazione, devono essere prospettati in modo che risulti chiaro che "la colpevolezza della persona accusata non può considerarsi ancora acquisita come un fatto certo", in modo cioè da non determinare "convincimenti erronei od esagerati circa una colpevolezza non ancora definitivamente accertata"» (cfr., in proposito, la giurisprudenza ivi richiamata: fra le altre, le sentt. Cass. civ., Sez. I, 7 marzo 1975, n. 841, Vola c. Pia Soc. San Paolo, in Giust. civ. 1975, I, 972 ss., e Id., SS.UU., 21 febbraio 1969, n. 584, Soc. romana alim. c. Min. agr., in Rass. Avv. St. 1969, I, 34 ss.).

garantiscono altresì contro ogni tentativo da parte dei *mass media* di dichiararne la colpevolezza prima che sia pronunciata sentenza definitiva⁸.

Diverso è l'impatto provocato dalla notizia di illeciti di altra natura, quali sono l'illecito civile, quello amministrativo e perfino quello tributario: ciò è dovuto, in parte, alla natura delle situazioni giuridiche soggettive che si assumono violate e, in parte, al grado di incisività della sanzione prevista (considerata inferiore a quello che caratterizza il diritto penale, dove la sanzione comporta finanche la privazione della libertà personale).

Se, poi, il processo di cui si tratta è il giudizio di costituzionalità delle leggi, l'oggetto della questione e il tipo di implicazioni sfuggono alla sensibilità comune: il grado di percezione delle ripercussioni del giudizio rispetto al caso concreto appare significativamente affievolito rispetto a processi di altra entità, quale in particolare quello penale.

D'altro canto, proprio quando le questioni attengono al funzionamento degli organi istituzionali, le conseguenze ricollegabili all'esito del processo destano maggiore curiosità e diventano più accessibili: tale fenomeno, invero, è piuttosto recente, giacché, a partire dalle vicende che hanno interessato il cosiddetto lodo Alfano, prima, e la legge sul legittimo impedimento, poi, l'interesse dei *mass media* per il giudizio costituzionale è progressivamente

⁸ Il codice di procedura penale del 1988 è stato approvato al termine di un'attenta opera di riconsiderazione delle esigenze dell'informazione rispetto alla giustizia, alla luce degli orientamenti maturati in seno alla Corte costituzionale (v., fra gli altri, G. Giostra, Processo penale e informazione, Milano 1989, spec. 63 ss.; cfr., altresì, M. Manetti, I limiti oggettivi. (Segue): Il limite dei segreti di indole pubblicistica, in A. Pace – M. Manetti, Art. 21 Cost., La libertà di manifestazione del pensiero, in G. Branca e A. Pizzorusso (a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna 2006, 195 ss.). Fra le istanze che entrano in gioco, vi sono, anzitutto, gli interessi cosiddetti endoprocessuali (interni al processo), quali il principio dell'indipendenza del giudice, l'esigenza che il convincimento dell'autorità giudiziaria si formi liberamente, senza interferenze di alcun genere, e, più in generale, la pretesa ad una corretta amministrazione della giustizia: garanzie, queste, tutte riconducibili agli artt. 24 e 101 ss. Cost. Fra gli interessi extraprocessuali (che si collocano al di fuori dell'iter giudiziale), si schierano, invece, il diritto alla riservatezza e all'onorabilità dell'indagato riconosciuti rispettivamente dagli artt. 2, 13, 14 e 15 e dagli artt. 2, 3 e 21, primo comma, Cost., la tutela dei minori e la salvaguardia della dignità umana. Ciascuna di queste esigenze incide sull'an e sul quomodo di fare informazione rispetto al processo, secondo una scansione che seque l'articolazione dell'iter giudiziale nelle singole delle fasi processuali (cfr., nel dettaglio, gli artt. 114 e 329 cp.p.). La presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27, secondo comma, Cost. esige, peraltro, che i limiti individuati dalla nota sentenza-decalogo (sent. Cass. civ., Sez. I, 18 ottobre 1984, n. 5259, Granzotti c. Europrogramme Service Italia, in Giur. cost. 1985, 2623 ss. (con nota di F. MARZANO, Professione giornalistica e responsabilità civile)) siano applicati con maggiore rigore, incidendo significativamente sul quomodo della narrazione. Questa garanzia non impone che la diffusione di notizie concernenti fatti penalmente rilevanti avvenga dopo la pronuncia della sentenza definitiva: «sul principio costituzionalmente garantito, in base al quale l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva, prevale l'interesse pubblico alla conoscenza di fatti di grande rilievo sociale, quali sono quelli relativi alla perpetrazione di reati e all'attività di polizia giudiziaria» (così, la sent. Cass. pen., Sez. V, 2320/1981, citata da V. Pezzella, Cronaca giudiziaria, sì alla scriminante. Ma solo se la notizia è vera e precisa (nota a sent. Cass. pen., Sez. V, 14 febbraio 2006, n. 19368, Z.), in D. & G. 2006, fasc. 27, 48 ss.). La presunzione di non colpevolezza richiede semmai una maggiore prudenza da parte dei giornalisti nella ricostruzione delle vicende giudiziarie, in quanto la reputazione dell'imputato (e, prima di lui, dell'indagato) potrebbe risultarne gravemente compromessa (così, fra i tanti, M. ALESSANDRINI, È la stampa, bellezza, la stampa. E tu non puoi farci niente (Diffamazione e libertà di stampa: un'indagine), in Giur. merito 2004, 1047 ss.).

cresciuto fino ad assumere dimensioni prima sconosciute. S'impone, dunque, una riflessione che metta in relazione il diritto di informazione con le peculiarità del processo costituzionale, sì da ricostruire gli eventuali limiti opponibili all'attività dei giornalisti.

Nell'economia del lavoro, si tralasceranno i problemi connessi all'informazione *sul giudice* e sulla condotta da questi assunta in relazione ai suoi doveri istituzionali: l'obiettivo è approfondire l'informazione *sul processo*, vale a dire la narrazione della vicenda processuale, dalla eccezione di incostituzionalità fino al deposito della decisione.

È indubbio, però, che dei punti di contatto esistano quale che sia il tema oggetto della narrazione, sia esso il giudice o l'*iter* del processo, in quanto la diffusione di informazioni circa gli orientamenti affiorati in seno alla Corte pone quanto meno il dubbio che vi sia una costante fuga di notizie dall'interno del Palazzo.

La notizia di una cena che si sarebbe tenuta nell'imminenza della decisione sul lodo Alfano ed alla quale avrebbero partecipato due giudici costituzionali ed alcuni esponenti delle forze politiche, fra cui il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, pone l'antico problema dei confini della *privacy* delle personalità pubbliche, investite di funzioni istituzionali, e rappresenta forse uno dei casi più eclatanti di come le riflessioni maturate in seno all'organo di giustizia costituzionale possano filtrare negli ambienti direttamente interessati⁹.

Rispetto a episodi di questo tipo, valgono gli indirizzi elaborati della giurisprudenza di legittimità a proposito del rapporto fra diritto di cronaca giornalistica fondato sull'art. 21 Cost. e i limiti ad esso opponibili, fra cui il diritto all'onore e alla riservatezza¹⁰: orientamenti che, a ben vedere, appaiono efficacemente sintetizzati nell'art. 6 del «Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica»: «la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica»¹¹.

⁹ Si tratta della notizia pubblicata dalla rivista *L'Espresso* a proposito di una cena tenuta dal giudice costituzionale Luigi Mazzella nell'estate del 2009, su cui R. B_{IN}, «In casa mia invito chi voglio e parlo di quello che voglio» (2 luglio 2009), in questa *Rivista*.

¹⁰ Per una sintesi degli indirizzi della giurisprudenza di legittimità, F. Gambini, *Art. 21 Cost.*, in S. Bartole – R. Bin (a cura di), *Commentario breve alla Costituzione*, Padova 2008, 175 ss.; A. Pace, *Il diritto di cronaca giornalistica. L'Ordine dei giornalisti. Lo* status *di giornalista e le c.d. regole giurisprudenziali. Il segreto professionale dei giornalisti*, in A. Pace – M. Manetti, *op. cit.*, spec. 319 e 320, e 334 ss.; A. Valastro, *Art. 21 Cost.*, in R. Bifulco – A. Celotto – M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, I, Torino 2006, 466 e 467; M. Manetti, *La libertà di manifestazione del pensiero*, in R. Nania – P. Ridola (a cura di), *I diritti costituzionali*, II, Torino 2001, 597 – 600; P. Costanzo, voce *Informazione nel diritto costituzionale*, in *Dig. disc. pubbl.*, VIII, Torino 1993, 319 ss., spec. 376 – 379; G.A. Veneziano, *Stampa*, I. *Libertà di stampa*, in *Enc. giur.*, XXX, Roma 1993, 5, e R. Zaccaria – L. Capecchi, *La libertà di manifestazione del pensiero*, in G. Santaniello (a cura di), *Trattato di diritto amministrativo*, XII. *Libertà costituzionali e limiti amministrativi*, Padova 1990, 323 ss.

¹¹ Cfr., in proposito, S. Rodotà, *Informazione e privacy. Problemi aperti*, Relazione all'VIII Convegno della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca sul tema

Per il resto, la condotta dei giudici potrebbe integrare gli estremi di un illecito disciplinare e formare oggetto di azione innanzi all'apposita Commissione, essendo passibile di sanzione ai sensi degli artt. 3, l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1, 7 (e 8), l. cost. 11 marzo 1953, n. 1¹². A quanto risulta, però, tale procedura è stata presa in seria considerazione soltanto una volta (e in una vicenda dai contenuti diversi da quelli qui in esame) senza che, peraltro, l'intenzione si sia poi concretizzata in un'iniziativa formale¹³.

2. Informazione sul processo costituzionale.

Se si vuole argomentare una riflessione sul rapporto fra informazione e processo costituzionale prendendo spunto dalla recente vicenda sul legittimo impedimento, conviene anzitutto interrogarsi sull'esistenza di fonti volte a regolare il rapporto coi *mass media*.

Quando si discute di pubblicità in riferimento al processo, si distingue la *pubblicità immediata* dalla *pubblicità mediata*: la prima attiene all'accesso in udienza da parte del pubblico (dunque, anche dei giornalisti); la seconda riguarda, piuttosto, la rappresentazione dei fatti e delle vicende processuali ad opera dei *mass media*¹⁴.

Sul primo profilo, viene in rilievo l'art. 15 della legge 11 marzo 1953, n. 87, a norma del quale: «le udienze della Corte costituzionale sono pubbliche, ma il Presidente può disporre che si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla sicurezza dello Stato o all'ordine pubblico o alla

Processo e informazione (Milano, 18 e 19 novembre 2010).

¹² Secondo l'art. 7 della I. cost. 11 marzo 1953, n. 1, «i giudici della Corte costituzionale possono essere rimossi o sospesi dal loro ufficio a norma dell'art. [3] della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, solo in seguito a deliberazione della Corte presa a maggioranza di due terzi dei componenti che partecipano all'adunanza». Ai sensi del richiamato art. 3, «i giudici della Corte costituzionale non possono essere rimossi, né sospesi nel loro ufficio se non con decisione della Corte, per sopravvenuta incapacità fisica o civile o per gravi mancanze nell'esercizio delle loro funzioni». Tale disciplina va coordinata, peraltro, con la regola della immunità di cui allo stesso art. 3: «finché durano in carica, i giudici della Corte costituzionale godono della immunità accordata nel secondo comma dell'art. 68 della Costituzione ai membri delle due Camere. L'autorizzazione ivi prevista è data dalla Corte costituzionale» (per approfondimenti, V. Tallini, L'immunità dei giudici della Corte costituzionale ex art. 3, ult. comma, I. cost. n. 1/1948 e il rinvio (formale o materiale?) all'art. 68, secondo comma, Cost. (11 gennaio 2011), in questa Rivista). Per ragioni di completezza, giova, infine, rammentare che, a norma dell'art. 8 della I. cost. n. 1/1953, «il giudice della Corte costituzionale che per sei mesi non eserciti le sue funzioni decade dalla carica» (su tali argomenti, A. Cerri, Corso di giustizia costituzionale, Milano 2008, 83). V., altresì, l'art. 16 del «Regolamento generale della Corte costituzionale» (datato 20 gennaio 1966 e successivamente modificato), a norma del quale: «nel caso in cui si debba procedere alla sospensione o rimozione o alla pronuncia di decadenza di un Giudice ai sensi dell'art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e degli articoli 7 e 8 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, Il Presidente convoca la Corte, previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza».

¹³ Sulla vicenda disciplinare che ha visto coinvolto il giudice costituzionale Giuseppe Ferrari, E. Malfatti – S. Panizza – R. Romboli, *Giustizia costituzionale*, Torino 2007, 54 (cfr., altresì, A. Ruggeri – A. Spadaro, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Torino 2001, 67, 73 e 74).

¹⁴ Per questa distinzione, F. Carnelutti, *La pubblicità del processo penale*, in *Riv. dir. proc.* 1955, 1 ss.; cfr., fra gli altri, C. Bortolin, *Art. 114 c.p.p.*, in G. Conso – V. Grevi (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura penale*, Padova 2005, 305; M. Chiavario, *Processo e garanzie della persona*, II. *Le garanzie fondamentali*, Milano 1984, 281, e G.P. Voena, *Mezzi audiovisivi e pubblicità delle udienze penali*, Milano 1984, 1 ss.

morale, ovvero quando avvengono, da parte del pubblico, manifestazioni che possono turbare la serenità»¹⁵.

In definitiva, per ciò che concerne l'accesso all'aula, vige la regola della pubblicità, salvo diversa disposizione del Presidente in ordine alle esigenze di tutela contemplate dalla legge¹⁶. Ebbene, il giorno in cui si doveva discutere la questione sul legittimo impedimento, lo stato di confusione in sala d'udienza era tale per cui il Presidente ha dovuto allontanare fotografi e *cameramen*¹⁷.

Rispetto alla *pubblicità mediata*, nessuna delle fonti (costituzionali e primarie) deputate a regolare lo svolgimento del giudizio innanzi alla Corte definisce i limiti entro i quali gli atti del processo costituzionale (e il loro contenuto) sono pubblicabili; né risultano norme che disciplinano il rapporto fra le vicende del processo costituzionale e i *mass media*. Sicché la ricostruzione del dato normativo deve attingere ai regolamenti interni, approvati ai sensi dell'art. 31 del «Regolamento generale della Corte costituzionale» ¹⁸.

Secondo l'art. 26 del «Regolamento dei servizi e del personale», «l'Ufficio Stampa cura i rapporti con gli organi di stampa e di informazione, secondo le direttive del Presidente». Dunque, nei rapporti fra Corte costituzionale e *mass media*, un ruolo determinante è svolto dal Presidente che si avvale del servizio dell'Ufficio Stampa¹⁹.

Nell'ambito di questa previsione normativa, è invalsa la tendenza ad anticipare il contenuto del dispositivo prima del deposito della pronuncia: esista (o meno) una prassi in tal senso è difficile da accertare, ma è un dato che, soprattutto negli ultimi anni, le decisioni sui temi più delicati e dotati di maggior impatto (sociale ed istituzionale) siano preannunciate attraverso la pubblicazione di comunicati stampa e di note informative. Così è avvenuto, per citare qualche esempio recente, in riferimento al caso "Englaro", per il lodo Alfano e, da ultimo, per la questione del legittimo impedimento²⁰.

Tali misure intervengono, però, nello stadio conclusivo nel processo costituzionale per rendere noto il dispositivo, sì da evitare che nello spazio di tempo che separa la delibera della camera di consiglio dal deposito della

¹⁵ La disposizione rimanda, per certi versi, agli artt. 471 e 472 c.p.p., che fissano la regola della pubblicità dell'udienza, salvo rimettere al giudice il potere di disporre che il dibattimento prosegua a porte chiuse.

¹⁶ Secondo l'art. 6 *bis* del «Regolamento generale della Corte costituzionale», «il Presidente esercita i poteri previsti dalle leggi e dai regolamenti della Corte, e firma gli atti per i quali sia richiesta una determinazione della Corte o dell'Ufficio di Presidenza». Generalmente rispetto ai poteri di polizia facenti capo al Presidente si parla di poteri discrezionali affidati al buon senso e all'equilibrio del singolo (A. Ruggeri – A. Spadaro, *op. cit.*, 76).

¹⁷ Dopo aver consentito agli operatori di scattare le foto e di effettuare le riprese audiovisive, il Presidente Ugo de Siervo ha esclamato: «siamo tutti qui belli, si fa per dire, a vostra disposizione, ma a questo punto ci avete già fotografato», poi ha disposto l'allontanamento degli operatori per consentire l'inizio della discussione (così, secondo la ricostruzione di A. Mascall, Flash e risse per la decisione dell'anno, in Il Fatto Quotidiano (12 gennaio 2011), 4).

¹⁸ Secondo l'art. 31 del «Regolamento generale della Corte costituzionale», «l'ordinamento degli uffici, le norme sullo stato giuridico ed economico del personale della Corte e la relativa pianta organica, nonché tutti gli altri regolamenti amministrativi, sono approvati dalla Corte su proposta dell'Ufficio di Presidenza, sentite le Commissioni competenti».

¹⁹ Si tratta del «Regolamento dei servizi e del personale» approvato con deliberazione della Corte il 10 febbraio 1984 e successivamente modificato.

²⁰ L'archivio dei comunicati stampa e delle note informative è peraltro consultabile sul sito istituzionale: www.cortecostituzionale.it. La raccolta dei documenti in formato digitale risale all'anno 2003.

decisione con la relativa motivazione si diffondano notizie (magari inesatte o fuorvianti) sull'esito del giudizio. Preso atto che le decisioni della Corte si allontanano sempre più spesso dalla dicotomia accoglimento/rigetto, per esprimersi secondo tipologie tecnicamente più complesse (quali sono, ad esempio, le sentenze manipolative o quelle interpretative), la diffusione del comunicato stampa viene incontro alla particolare esigenza di riferire in termini puntuali la soluzione presa dai giudici prevenendo il rischio di eventuali fraintendimenti²¹.

D'altro canto, il modo con cui la questione del legittimo impedimento è stata trattata dai *media* e, in particolare, la morbosa ricerca di informazioni sul dibattito all'interno del collegio, e sulle tecniche messe in atto da alcuni dei giudici per far convergere il voto degli altri verso l'orientamento preferito, palesano una nuova e prioritaria esigenza: quella di salvaguardare il libero convincimento del giudice per l'intero *iter* procedurale, nelle fasi che precedono la pronunzia definitiva²².

Non vi è dubbio, infatti, che la diffusione di notizie sulle soluzioni prospettate nel corso dei lavori e sul mutare degli equilibri all'interno della Corte, talora avallate dalla voce autorevole (o presunta come tale) di chi lavora entro le mura del Palazzo, turbino la serenità e l'indipendenza stessa del giudizio²³.

In particolare, lo scatenarsi di reazioni provenienti da più parti e, anzitutto, da parte di chi è coinvolto direttamente nella vicenda (anche per ragioni di natura politica) rappresentano forme indebite di pressione a carico dei singoli giudici, cui si chiede di pronunciarsi con la dovuta lucidità e ponderatezza. S'impone, dunque, di intervenire con misure che sappiano tenere conto delle dinamiche interne, impedendo la fuoriuscita di notizie sullo stato dei lavori²⁴.

Qualche provvedimento è stato adottato nell'ambito, per così dire, domestico: secondo quanto riportato dai quotidiani, la Segreteria generale ha trasmesso una circolare a quanti nel giorno dell'udienza pubblica sarebbero stati presenti nelle stanze del Palazzo (quindi, non solo ai giudici costituzionali, ma anche agli assistenti di studio e al personale di servizio), dettando indicazioni per accedere e circolare nei locali: misure eccezionali, disposte su iniziativa del Presidente, nell'ambito dei suoi poteri²⁵.

²¹ In argomento, F. Rigano, *Sulla divulgazione del dispositivo della sentenza della Corte costituzionale*, in R. Romboli (a cura di), *La giustizia costituzionale ad una svolta* (Atti del Seminario di Pisa del 5 maggio 1990), Torino 1991, 208 ss.

²² M.A. C_{ALABRÒ}, *II ministro di Berlusconi e i ricorsi mal motivati*, in *Corriere della sera* (12 gennaio 2011), 9, riferisce, ad esempio, di una lettera riservata e personale che il giudice costituzionale Luigi Mazzella avrebbe inviato ai suoi colleghi a sostegno della tesi della legittimità costituzionale della legge n. 51 del 2010.

²³ Cfr., fra gli altri, G. Bianconi, *Invito alla «leale collaborazione» tra poteri*, in *Corriere della Sera* (14 gennaio 2011), 2, che, a proposito del *quorum* deliberativo della recente decisione sul legittimo impedimento (12 a 3), riferisce di «voci di dentro» a corroborare l'attendibilità della sua ricostruzione.

²⁴ Così, il Presidente Ugo de Siervo a proposito delle forti pressioni esercitate nelle settimane precedenti il giudizio: «se continuerà questo clima esasperato, qualche eco arriverà in Corte, che vive nelle istituzioni» (ricostruzione di A. Mascali, *op. cit.*, 6).

²⁵ Fra gli altri, L. Miella, *La Corte sarà blindata: l'"ordine" in una lettera*, in *La Repubblica* (8 gennaio 2011), 10.

Oltre a questi provvedimenti, adottati per scopi essenzialmente cautelari in ordine alla funzionalità e alla sicurezza nello svolgimento dei lavori (in occasione dell'udienza pubblica), vi sono altri accorgimenti posti in essere dagli stessi giudici nel corso della camera di consiglio, ove la questione viene finalmente decisa.

Secondo un'intervista rilasciata dal Presidente emerito Valerio Onida a *Il Secolo XIX*, durante le riunioni dei giudici, il telefono non deve squillare, ma l'unica sanzione è di fatto rappresentata dagli sguardi severi dei colleghi. I soli materiali a disposizione dei giudici sono gli atti legali e le ricerche predisposte dagli assistenti di studio in relazione al caso: niente radio, tv e giornali²⁶.

Lo stato in cui si svolge la camera di consiglio è efficacemente descritto dal Presidente emerito Gustavo Zagrebelsky, nel saggio *Principî* e *voti*, edito nel 2005, dove è posto in rilievo il sospetto da parte dei giudici nei confronti dei frequenti "via vai" dalla riunione nonché nei riguardi delle richieste di sospensione, nel timore che possano preludere a contatti con l'esterno. Peraltro, aggiunge: nessun estraneo è ammesso ai lavori²⁷.

In definitiva, molto dipende dall'atteggiamento di *self restraint* degli stessi giudici: dalla serietà e dalla compostezza con cui si accostano al proprio ruolo. Le stesse considerazioni andrebbero estese, peraltro, agli assistenti di studio, coloro i quali coadiuvano il giudice nell'esame delle questioni, nonché al personale di servizio²⁸.

Per chiudere il cerchio, ogni comportamento che possa risultare nocivo per il sereno svolgimento dei lavori, al punto da mettere in pericolo la genuinità e l'indipendenza stessa del giudizio, può essere oggetto di censura, o di altri provvedimenti più incisivi, nell'ambito di quella giurisdizione domestica che rappresenta una prerogativa di questa istituzione come di altri organi costituzionali²⁹.

²⁶ Così, nell'intervista di V. De Benedictis, *Onida: «Pressioni sulla Consulta? Ci provano sempre»*, in *Il Secolo XIX* (12 gennaio 2011), 1. Le stesse informazioni sono poi state riportate da M.A. Calabrò, *L'ipotesi di una bocciatura con la Corte divisa a metà*, in *Corriere della Sera* (13 gennaio 2011), 2.

²⁷ «Quando [...], terminata l'udienza pubblica, si tratta di decidere, i giudici "si ritirano" in camera di consiglio. Si aprono allora un diverso spazio temporale e una diversa dimensione spirituale. In questo "ritirarsi", ogni contatto con l'esterno viene interrotto. I giudici si trovano soli con loro stessi. Ciò che è fuori, il mondo in funzione del quale essi sono riuniti, continua a esistere ma solo nelle rappresentazioni di chi è dentro [...]. Le legittime influenze di prima diventerebbero illegittime interferenze. Il lavoro comune non deve essere turbato [...]. Durante il tempo della decisione, che può protrarsi anche da un mese a un altro, la camera di consiglio non deve essere molestata. È un periodo di tempo delicatissimo. I buoni giudici diventano impermeabili. Fatti nuovi, non controllabili, potrebbero alterare la libera formazione dei convincimenti personali. Per questo, occorre proteggere la camera di consiglio da ciò che già non vi era presente al momento in cui è iniziata» (così, G. Zagrebelsky, *Principî e voti. La Corte costituzionale e la politica*, Torino 2005, 12 e 13).

²⁸ Cfr., ancora, le riflessioni di Valerio Onida nella intervista citata alla nota precedente: secondo l'esperienza del Presidente emerito, tentativi di influenzare dall'esterno il giudizio della Corte costituzionale vi sono sempre, ma solitamente chi ha la fama di «persona non permeabile alle pressioni» non subisce questo genere di sollecitazioni.

²⁹ Se i giudici costituzionali possono essere destinatari di provvedimenti disciplinari a norma degli artt. 3, l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1, 7 (e 8), l. cost. 11 marzo 1953, n. 1, e per i pubblici dipendenti è dettato un apposito regolamento (vale a dire il «Regolamento per i ricorsi in materia di impiego del personale della Corte costituzionale», approvato con delibera del 16 dicembre 1999, che, tuttavia, attiene principalmente le controversie relative allo stato giuridico

Ciò interessa in modo particolare i giudici su cui grava il dovere *ex* art. 54, secondo comma, Cost. di adempiere le proprie funzioni «con disciplina ed onore»³⁰.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari potrebbe rappresentare nel lungo periodo un'efficace deterrente contro la vanitosa esibizione delle conoscenze personali in ordine a quanto succede all'interno del consiglio, lasciando intravedere la possibilità di agire sul convincimento del collegio. Peraltro, ciò restituirebbe dignità al vincolo dell'anonimato che grava su ogni giudice costituzionale rispetto al proprio voto, come imposto dal principio di collegialità³¹.

In sintesi, molto può essere fatto attraverso un uso accorto delle misure già adottate in via di prassi all'interno della Corte costituzionale, ma le esigenze di tutela connesse allo svolgimento del processo costituzionale (prima fra tutte, quella della indipendenza) sarebbero ulteriormente rafforzate ove si decidesse di mettere in atto il contenzioso disciplinare. Sarebbe, insieme, una prova della credibilità dell'istituzione e una garanzia contro il perpetrare di comportamenti che mettono in serio pericolo il suo funzionamento.

Quindi, se da un lato, il corretto svolgimento del giudizio costituzionale può essere preservato grazie a misure prese *dall'interno* volte a contenere principalmente le fughe di notizie sull'andamento del dibattito in seno al collegio, dall'altro lato, vale la pena interrogarsi (perlomeno) sull'opportunità di promuovere interventi *dall'esterno*, nella speranza di colmare quel vuoto normativo che attanaglia il rapporto fra informazione e processo costituzionale.

Infatti, se è pur vero che il processo penale gode di una disciplina compiuta ed articolata in ragione della complessità dell'*iter* procedurale e delle molteplicità di interessi di rilievo costituzionale che vi sono connessi (non ultima la presunzione di non colpevolezza dell'imputato), è altresì vero che il giudizio

ed economico di questi soggetti), diverso è il caso degli assistenti di studio che vantano uno *status* del tutto particolare, in quanto investiti sulla base del rapporto fiduciario che li lega al proprio giudice.

³⁰ «I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge» (così, l'art. 54, secondo comma, Cost.). In argomento, fra gli altri, L.A. Mazzarolli, *Art. 54 Cost.*, in S. Bartole – R. Bin (a cura di), op. cit., 542 ss., e G.M. Salerno, *Art. 54 Cost.*, in R. Bifulco – A. Celotto – M. Olivetti (a cura di), op. cit., 1075 ss.

³¹ Il principio di collegialità è sancito, anzitutto, dall'art. 16 della legge 11 marzo 1953, n. 87: «i membri della Corte hanno l'obbligo di intervenire alle udienze quando non siano legittimamente impediti [...]. Le decisioni sono deliberate in Camera di consiglio dai giudici presenti a tutte le udienze in cui si è svolto il giudizio e vengono prese con la maggioranza assoluta dei votanti». Lo stesso principio è poi ribadito dall'art. 6, primo comma, del «Regolamento generale della Corte costituzionale». Secondo G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale, Bologna 1988, 90: «la collegialità significa anche che non è possibile distinguere gli apporti e le responsabilità della maggioranza, a cui si deve la decisione, e della minoranza che non vi si riconosce e tenta perciò quantomeno di far trasparire le sue riserve. Con questa affermazione, si giunge all'aspetto formale, si vorrebbe dire burocratico, della collegialità. Come avviene per ogni collegio giudiziario, le decisioni si considerano adottate dalla Corte nel suo complesso: non si fa menzione dell'esito delle votazioni, imputandosi l'esito del giudizio alla Corte come soggetto astratto dalle persone che la compongono. Soprattutto, non è consentito ai giudici di far risultare il loro dissenso o, eventualmente, le motivazioni particolari che pure hanno concorso alla decisione (dissenting e concurring opinions). Tutto insomma è coperto dall'anonimato formale» (cfr., in argomento, G. ZAGREBELSKY, Principî e voti. La Corte costituzionale e la politica, cit., 67

innanzi al massimo organo di garanzia costituzionale investe questioni delicatissime per le sorti del Paese e delle istituzioni e, come tale, esige una disciplina che sappia individuare il punto di equilibrio fra il diritto/dovere di chi informa i consociati sull'operato dei pubblici poteri e l'indipendenza funzionale dell'organo.

Stupisce, in effetti, che i quotidiani abbiano saputo "intercettare" la rosa di soluzioni prese in considerazione dalla Corte nella fase immediatamente precedente la decisione (nella fase, cioè, in cui si procede alla identificazione del possibile epilogo sulla scorta delle ricerche svolte dagli assistenti) e stupisce, altresì, che le principali testate giornalistiche, nazionali e locali, siano state in grado di monitorare il mutamento degli equilibri e degli umori all'interno del collegio.

Fino a che punto il diritto/dovere di cronaca può spingersi nel ricostruire la vicenda processuale? Davvero l'esigenza di pubblicità impone tutto questo?

L'art. 137, primo comma, Cost. rimette alla legge costituzionale il compito di garantire l'indipendenza dei giudici costituzionali: al pari di qualsiasi giudice speciale, il giudice costituzionale gode di uno *status* peculiare di indipendenza, in questo caso, assicurato da una fonte di rango superprimario³².

La circostanza che i giudici costituzionali vantino una specialità (che si palesa fin dalle modalità di designazione) non esclude, tuttavia, che rispetto ad essi operino i principi costituzionali comuni in tema di giurisdizione: fra questi, oltre al più volte richiamato principio di indipendenza (del giudice e del giudizio), l'esigenza che sia assicurata una corretta amministrazione della giustizia ed il principio del giusto processo. La combinazione di tali principi rafforza ulteriormente l'esigenza di terzietà ed imparzialità inibendo qualunque forma di pregiudizio in capo al giudice ed assicurando, altresì, che la sua posizione sia maturata attraverso il suo libero convincimento³³.

In tal senso, se aggiornarsi sulle vicende del Paese attraverso i *mass media* fa parte degli obblighi istituzionali di ciascun giudice in quanto membro di

³² Cfr., in proposito, l'art. 108, secondo comma, Cost., a norma del quale: «la legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali» (su cui, fra gli altri, F. Βιονδι, *Art. 108 Cost.*, in S. Bartole – R. Βιν (a cura di), *op. cit.*, 951 ss., e H. Simonetti, *Art. 108 Cost.*, in R. Βιευισο – A. Celotto – M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, III, Torino 2006, 2063 ss.). Per approfondimenti in ordine allo *status* di indipendenza dei giudici costituzionali, v., *ex plurimis*, A. Cerri, *op. cit.*, 75 ss.; E. Malfatti – S. Panizza – R. Romboli, *op. ult. cit.*, 50 ss.; A. Ruggeri – A. Spadaro, *op. cit.*, 62 ss., e G. Zagrebelsky, *La giustizia costituzionale*, 76 ss. In definitiva, se la garanzia dell'indipendenza dei giudici speciali è rimandata *ex* art. 108 Cost. alla legge ordinaria, lo *status* dei giudici costituzionali è definito attraverso una legge di rango costituzionale: fra l'altro, la riserva di legge costituzionale mette al riparo l'indipendenza dei giudici dalle maggioranze di governo (F. Dal Canto, *Art. 137 Cost.*, in R. Βιευισο – A. Celotto – M. Olivetti (a cura di), *op. ult. cit.*, 2677).

³³ L'esistenza di principi costituzionali comuni a tutte le giurisdizioni è stata ribadita nella sent. Corte cost., 27 marzo 2009, n. 87, in *Giur. cost.* 2009, 789 ss. (che pur attiene ai rapporti fra magistratura ordinaria e giurisdizione amministrativa e contabile). Il principio del giusto processo è stato pensato, invero, per il processo penale e, comunque, per il processo di parti: ciò pone in dubbio l'applicabilità della regola al giudizio costituzionale. D'altro canto, se si aderisce all'idea che l'imparzialità è un connotato intrinseco della funzione giurisdizionale, e che la Corte svolge in effetti una funzione di questo tipo, non si può non condividere la conclusione per cui tale garanzia vada estesa al giudizio costituzionale negli stessi termini in cui è intesa in riferimento al processo comune (sul giusto processo, fra gli altri, M. Gialuz, *Art. 111 Cost.*, in S. Bartole – R. Bin (a cura di), *op. cit.*, 960 ss., e A. Andronio, *Art. 111 Cost.*, in R. Bifulco – A. Celotto – M. Olivetti (a cura di), *op. ult. cit.*, 2099 ss.).

un organo che "vive nel mondo", per dirlo con le parole di Onida³⁴, nelle ultime battute dell'*iter* – o, perlomeno, nei giorni che (eventualmente) separano l'udienza pubblica, in cui la questione viene discussa, dalla camera di consiglio, e per tutta la sua durata – , dovrebbero essere imposti dei limiti (se non, in certi casi, dei divieti) alla diffusione di notizie sugli orientamenti affiorati nel dibattito collegiale, considerato, peraltro, che non sono illustrati in documenti ufficiali, ma nei volumi di ricerca ad uso esclusivo dei giudici e degli assistenti. Così, si eviterebbe quel pericoloso gioco di "botta e risposta" cui si accennava all'inizio e che in qualche misura contribuisce a modificare gli equilibri interni.

Misure come queste possono apparire forse eccessive e, per taluni, criticabili, ma, in assenza di una conveniente dose di autodisciplina da parte dei protagonisti di queste vicende (giudici e giornalisti in primo luogo), possono considerarsi proporzionate rispetto alle finalità che si vogliono perseguire, tanto più se entrano in gioco valori di rilievo costituzionale quali l'indipendenza funzionale del giudizio.

* Ricercatrice di diritto costituzionale presso il Dipartimento di Studi giuridici dell'Università degli Studi di Pavia

³⁴ Così, il Presidente emerito nell'intervista rilasciata a *Il Secolo XIX*: «Viviamo nel mondo, ma la Corte si difende dalle pressioni» (V. De Benedictis, *op. cit.*, 1). Queste parole rimandano, peraltro, alla tesi secondo cui il giudice delle leggi sarebbe un organo giurisdizionale dotato di sensibilità politica (su questo profilo, G. Matucci, *La Corte costituzionale nella bozza di Lorenzago: spunti critici e problemi aperti*, in G. Cordini (a cura di), *Le modifiche alla parte seconda della Costituzione* (Atti dei Seminari promossi dal dottorato in diritto pubblico dell'università di Pavia coordinato da Pietro Giuseppe Grasso), Milano 2005, 43 ss., a cui si rinvia per i riferimenti bibliografici).